Allegato 1

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI E IN PARTICOLARE PER LA PROGRAMMAZIONE, LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI POLI PER L'INFANZIA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 65 DEL 13 APRILE 2017

TRA

REGIONE TOSCANA,

ANCI TOSCANA

E

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA

VISTI:

- la legge 59/1997 recante "Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regione ed Enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e in particolare l'art. 21 sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi";
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 avente ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il d.m. n. 254/2012 recante "Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione, a norma dell'art.1 del D.P.R. 89/2009";
- la legge 107/2015, recante "Riforma del Sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- il d.m. n. 797/2016 che approva il Piano nazionale di formazione del personale docente;
- il decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 42 del 2 marzo 2016 che definisce gli ambiti territoriali di cui all'art. 1 comma 66 della L. n. 107 del 13 luglio 2015;
- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.107";
- il decreto ministeriale del 22 novembre 2021, n. 334 di adozione delle "Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei" di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
- il decreto ministeriale del 24 febbraio 2022, n. 43 di adozione degli "Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia" di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

- il decreto ministeriale del 9 dicembre 2025, n. 221 di adozione del “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione”;
- la circolare ministeriale n. 1312 del 12 marzo 2026 che recepisce il decreto ministeriale del 9 dicembre 2025, n. 221 di adozione del “Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione”;
- la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, recante “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R, recante “Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32”;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 luglio 2013, n. 41/R che approva il Regolamento in materia di servizi educativi per la prima infanzia;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 237 del 5 dicembre 2025, avente ad oggetto la delega per la sottoscrizione di accordi di programma, protocolli di intesa, convenzioni e altri accordi comunque denominati;
- dato atto che il Documento di Economia e Finanza Regionale DEFR 2026, prosegue l’impegno della Regione Toscana nell’ambito dell’educazione, istruzione e formazione e rafforza la necessità di intervenire per favorire la più ampia partecipazione al sistema di educazione all’infanzia, nonché per promuovere, più in generale, il successo scolastico e contrastare la dispersione scolastica.

CONSIDERATO CHE:

il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.107”:

- all’art. 3 comma 2, stabilisce che le Regioni, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti Locali e ferme restando le loro competenze e la loro autonomia, programmano la costituzione di poli per l’infanzia, definendone le modalità di gestione;
- all’art. 4 comma 1, lettera f), individua la formazione in servizio tra gli obiettivi strategici del Sistema di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni;
- all’art. 5, comma 1, lettera c), prevede che lo Stato promuova azioni mirate alla formazione del personale del Sistema Integrato di educazione e istruzione anche nell’ambito del Piano Nazionale di formazione di cui all’art.1, comma 124 della legge 107/2015, come previsto dal d.m. 797/2016;
- all’art. 6, comma 1, lettera b), stabilisce che le Regioni definiscano le linee di intervento per il supporto professionale al personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, per quanto di competenza e in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge 107/2015;
- all’art. 6 comma 1, lettera c), stabilisce che le Regioni promuovano i coordinamenti pedagogici territoriali del sistema integrato di educazione e di istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti Locali;
- all’art. 7, comma 1, lettera f), prevede che gli Enti Locali promuovano iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge 107/2015.

PRESO ATTO CHE:

- è necessario garantire pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei anni, per sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo, così come previsto all'art. 1 del decreto legislativo n. 65/2017;
- nella loro autonomia e specificità i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle proprie caratteristiche funzionali, la sede primaria dei processi di cura, educazione ed istruzione per la completa attuazione delle finalità, così come viene esplicitato all'art. 2 del decreto legislativo n. 65/2017;
- sul territorio toscano si realizzano da anni molteplici percorsi di continuità dalla nascita sino a sei anni, attraverso la collaborazione e l'integrazione delle competenze tra i Comuni, i soggetti titolari e gestori dei servizi e le Istituzioni scolastiche autonome, anche in attuazione delle indicazioni e della programmazione stabilita nel tempo dalla Regione Toscana;
- l'analisi di tali esperienze pone in evidenza una visione coerente con quanto previsto dal decreto legislativo n. 65/2017 (istitutivo del sistema integrato di educazione e di istruzione) e dalle Linee pedagogiche per il sistema integrato "zerosei" (approvate con decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334), trovando piena realizzazione in molteplici pratiche progettuali che esemplificano vari livelli di approfondimento della continuità educativa;
- in numerosi casi i percorsi di continuità educativa sopra richiamati hanno dato luogo alla realizzazione e all'organizzazione anche di strutture dedicate all'educazione e all'istruzione di bambine e bambini da zero a sei anni (i Poli per l'infanzia), che costituiscono una pratica concreta da valorizzare, promuovere e disciplinare attraverso il presente Protocollo nel quadro del decreto legislativo n. 65/2017;
- è necessaria una maggiore qualificazione e sistematizzazione dei percorsi di continuità e in particolare dei Poli per l'infanzia nei procedimenti definiti nell'ambito della regolamentazione regionale di riferimento.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Il presente protocollo intende consolidare, ma anche sviluppare e sostenere il sistema integrato di educazione e di istruzione toscano il quale ha l'obiettivo, come previsto dal decreto legislativo n. 65/2017, di:

a) promuovere la continuità del percorso educativo e scolastico, con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione, sostenendo lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo unitario, in cui le diverse articolazioni del sistema integrato di educazione e di istruzione collaborano attraverso attività di progettazione, di coordinamento e di formazione comuni;

b) concorrere a ridurre gli svantaggi culturali, sociali e relazionali e favorire ogni forma di inclusione, nell'ambito dei Bisogni Educativi Speciali, di tutte le bambine e di tutti i bambini attraverso interventi personalizzati e individualizzati secondo un'adeguata organizzazione degli spazi e delle attività;

c) rispettare e accogliere le diversità ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica

italiana;

d) sostenere la primaria funzione educativa delle famiglie, anche attraverso organismi di rappresentanza, favorendone il coinvolgimento, nell'ambito della comunità educativa e scolastica;

e) promuovere la qualità dell'offerta educativa avvalendosi di personale educativo e docente qualificato e attraverso la formazione continua in servizio, la dimensione collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale.

2. Il presente protocollo nello specifico definisce le modalità per coordinare, in maniera integrata, la programmazione e le modalità di gestione dei percorsi di continuità, tra questi la realizzazione dei Poli per l'infanzia, così come previsto dall'art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 65/2017.

3. Questi processi sono accompagnati e realizzati in coerenza con le "Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei", che individuano nello specifico i Poli per l'infanzia come servizi complessi che accolgono bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, caratterizzandosi quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione e apertura al territorio, così come previsto dall'art. 3, comma 1 del citato d.lgs. 65/2017 e dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo di cui al d.m n. 221 del 2025, Allegato 1.

4. Costituiscono finalità del presente protocollo, come meglio declinate nei successivi articoli:

a) il rafforzamento del sistema integrato 0-6 toscano, attraverso il pieno coinvolgimento degli enti locali, le Istituzioni scolastiche del primo ciclo e i soggetti titolari e gestori operanti nel territorio toscano;

b) la realizzazione della continuità educativa orizzontale e verticale;

c) il funzionamento e la gestione dei Poli per l'infanzia;

d) la definizione delle funzioni di coordinamento del sistema integrato 0-6;

e) l'elaborazione di indicazioni circa le azioni di formazione congiunta per personale educativo e docente, al fine di implementare il sistema integrato per l'educazione e l'istruzione dalla nascita sino a 6 anni, nel contesto di una programmazione condivisa sia a livello regionale che territoriale per i quali si rimanda al successivo art.6;

f) azioni di monitoraggio volte all'accompagnamento e al miglioramento del sistema integrato 0-6.

Art. 2
La continuità educativa

1. Continuità e discontinuità sono condizione essenziale per accompagnare il percorso di crescita delle bambine e dei bambini e rappresentano il principio pedagogico che garantisce un percorso unitario, coerente e progressivo di crescita, cura, educazione e apprendimento delle bambine e dei bambini dalla nascita ai sei anni, valorizzando le esperienze maturate nei diversi contesti educativi e favorendo il raccordo tra i servizi educativi per l'infanzia (0-3), la scuola dell'infanzia (3-6), la famiglia e il territorio.

2. Le Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei individuano valori pedagogici comuni che devono orientare tutti i servizi educativi e le scuole dell'infanzia del sistema integrato 0-6 anni. Tali valori mettono al centro la bambina e il bambino, riconosciuto come protagonista attivo del proprio percorso di crescita. Educazione e cura sono considerate inseparabili e mirano a promuovere il benessere, lo sviluppo e l'apprendimento in un ambiente accogliente e sicuro. Grande importanza è attribuita all'inclusione, alla valorizzazione della persona e al diritto di tutte le bambine e di tutti i bambini a un'educazione di qualità. Il gioco rappresenta la modalità di apprendimento privilegiata e

lo sviluppo di relazioni positive tra bambine, bambini, personale educativo e docente e famiglie favorisce la crescita armonica. Infine, il sistema promuove la continuità educativa tra servizi educativi e scuola dell'infanzia, la collaborazione con le famiglie e la professionalità del personale educativo e docente attraverso il lavoro di équipe e la formazione continua.

Art. 3 Formazione in servizio

1. Attraverso la formazione in servizio si costruisce un linguaggio professionale condiviso, si rafforza la collaborazione tra i diversi servizi e si garantisce maggiore continuità e qualità nell'offerta educativa rivolta alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie.

2. La formazione in servizio è un elemento fondamentale del sistema integrato 0-6 perché permette al personale educativo e docente di aggiornare continuamente le proprie competenze e di condividere valori, obiettivi e pratiche educative.

3. In relazione all'art. 4, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 65/2017 la formazione in servizio è uno degli obiettivi strategici del sistema di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni.

4. La Regione Toscana promuove annualmente la formazione congiunta tra personale educativo e docente, programmata sulla base di accordi tra le Conferenze Zonali e le Istituzioni scolastiche, nella cornice dell'apposita intesa stipulata tra la Regione e l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana (di seguito USR), a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 870/2022, avente ad oggetto "Protocollo d'intesa per il riconoscimento dei percorsi di formazione congiunta per educatori dei servizi educativi per l'infanzia e docenti della scuola dell'infanzia nell'ambito della qualificazione del personale in servizio nel sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino ai sei anni". Tale intesa stabilisce le modalità e le caratteristiche per la realizzazione delle iniziative di formazione congiunta, inserite nei piani di formazione di ambito.

Art. 4
Il coordinamento del sistema integrato 0-6

1. La delibera della Giunta regionale n. 821 del 29 giugno 2026 che approva le "Linee guida per la *governance* del sistema di educazione e istruzione", stabilisce composizione e funzioni degli organismi del sistema di *governance* toscano 0-6.

2. Il Coordinamento gestionale e pedagogico Zonale Infanzia rappresenta uno degli strumenti fondamentali della *governance* del sistema 0-6, in quanto ha il compito principale di costruire percorsi di coerenza educativa tra i servizi per l'infanzia (0-3) e le scuole dell'infanzia (3-6), promuovendo una cultura pedagogica condivisa a livello territoriale.

3. All'interno dell'organismo partecipano le Coordinatrici e i Coordinatori comunali, le Coordinatrici e i Coordinatori dei soggetti titolari dei servizi privati, le Coordinatrici e i Coordinatori dei soggetti gestori dei servizi in appalto, le Dirigenti Scolastiche e i Dirigenti Scolastici delle scuole dell'infanzia o loro delegate/delegati che costituiscono il sistema integrato 0-6 territoriale.

Tale organismo si relaziona con gli Uffici Scolastici Territoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, per quanto di loro competenza.

4. Il coordinamento gestionale e pedagogico comunale ha il compito di istituire sul proprio territorio

contesti di confronto del sistema integrato 0-6 attraverso la costituzione di incontri di rete tra i servizi per condividere i valori educativi e buone pratiche che possono rappresentare al meglio la cultura pedagogica del territorio.
5. Il coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi ha il compito di collaborare per l'attuazione degli indirizzi definiti dai coordinamenti gestionali e pedagogici comunali e zonali, di promuovere il collegamento tra il personale educativo e docente, contribuendo alla progettazione, al monitoraggio e alla continuità educativa. Rileva e restituisce agli altri livelli di coordinamento bisogni, criticità, esiti e proposte utili alla qualificazione del sistema integrato 0-6. Partecipa agli incontri di rete dei servizi e contribuisce alla progettazione delle attività formative.

Art. 5
Cabina di regia e tavolo interistituzionale

1. La cabina di regia interistituzionale è composta da una/un referente designata/designato da ognuna delle parti, riconoscendo alla componente Regione il coordinamento. Tale organismo individua le modalità necessarie per il monitoraggio e la valutazione dell'applicazione del presente Protocollo e può avvalersi della eventuale collaborazione di esperti.
2. La Regione Toscana ha istituito con decreto dirigenziale n. 12192/2026 un tavolo interistituzionale del quale fanno parte referenti di USR, Centrali Cooperative e Comuni, con l'obiettivo di creare contesti di confronto finalizzati alla redazione di azioni e documenti di orientamento per il sistema integrato 0-6.
3. I soggetti firmatari del presente protocollo, anche nell'ambito delle attività della cabina di regia interistituzionale e del tavolo interistituzionale di confronto, promuovono anche azioni di accompagnamento con i territori finalizzate alla costituzione, al consolidamento e alla qualificazione del sistema integrato 0-6 con particolare riferimento ai Poli per l'infanzia.

Art. 6
La Rete di scopo regionale del sistema integrato 0-6

1. E' costituita una Rete di scuole regionale del sistema 0-6 toscano nell'ambito delle disposizioni del Ministero dell'Istruzione e del Merito in materia di autonomia scolastica, come previsto dall'art.7 del d.p.r. 275/1999. Tale Rete di scuole, coordinata da una scuola capofila regionale, vede come aderenti le Istituzioni scolastiche che hanno attivato o vogliono attivare un Polo per l'infanzia.
2. La *governance* della Rete prevede, nel suo assetto organizzativo, l'individuazione, a livello territoriale, del coordinamento di una scuola capofila provinciale. Tale Rete è supportata dall'USR e da Regione Toscana con l'obiettivo di realizzare contesti di confronto, di condivisione, di diffusione, di innovazione e percorsi di formazione.

Art. 7
Organizzazione dei Poli per l'infanzia

1. I Poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini o contigui, almeno una delle tipologie di servizio educativo per la prima infanzia previste all'art. 2 del d.p.g.r. n. 41/R/2013 e almeno una scuola dell'infanzia.
2. Per quanto attiene la gestione, i Poli per l'infanzia si riconducono alle forme e modalità previste rispettivamente per i servizi educativi e per le scuole dell'infanzia, così come indicato all'art. 2,

commi 4 e 5 del decreto legislativo 65/2017.
3. I Poli per l'infanzia condividono servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali così come previsto all'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 65/2017, nei limiti delle possibilità organizzative dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia coinvolte e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Art. 8
Costituzione, programmazione strategica, gestione educativa e didattica dei Poli per l'infanzia

1. I Poli per l'infanzia accolgono bambine e bambini da 0 a 6 anni, nell'ambito delle possibilità organizzative delle strutture, nel quadro di un progetto educativo coerente e articolato in considerazione dell'età, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ogni bambina e di ogni bambino e delle specifiche finalità di ciascuna Istituzione.
2. La realizzazione di un ecosistema formativo e dell'integrazione tra i servizi educativi e le scuole dell'infanzia coinvolte all'interno del Polo necessita dell'elaborazione e attuazione di un progetto pedagogico ed educativo proprio di ciascun Polo per l'infanzia. Il progetto educativo e pedagogico viene trasmesso alle rispettive Conferenze zonali e, per loro tramite, agli organismi di monitoraggio di cui al successivo art. 12.
3. Nel caso in cui la costituzione del Polo avvenga fra soggetti gestori diversi, i medesimi gestori sottoscrivono accordi tra le parti sulla base delle indicazioni contenute all'interno del presente Protocollo d'intesa e della bozza di accordo all'Allegato 2. Le Istituzioni scolastiche procedono alle delibere necessarie alla proposta di costituzione del Polo per l'infanzia. Nell'ambito del procedimento di approvazione del piano regionale del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa, i soggetti proponenti la costituzione del Polo trasmettono alle rispettive Conferenze Zonali, per le determinazioni di loro competenza, la proposta di costituzione del Polo unitamente agli accordi sottoscritti e al progetto educativo e pedagogico previsto al comma 2 del presente articolo. Detti documenti sono predisposti congiuntamente dai soggetti che propongono la costituzione del Polo, secondo le rispettive modalità, prerogative e competenze, prevedendo e organizzando, altresì, periodici momenti di progettazione e verifica congiunti.
4. I Poli per l'infanzia avviano iniziative ed esperienze di continuità anche in relazione alla scuola primaria.
5. L'intenzionalità del processo unitario sta sia nell'Atto di indirizzo della Dirigente Scolastica o del Dirigente Scolastico e nelle priorità strategiche dell'Istituzione scolastica descritte ed esplicate nel PTOF, che nei documenti e negli atti di programmazione educativa degli Enti locali e/o Enti gestori.
6. Il processo di monitoraggio e miglioramento della progettualità dei Poli per l'infanzia si realizza, in modo sinergico, con il RAV e il Piano di Miglioramento posti in essere dalle Istituzioni scolastiche e il Sistema qualità di Regione Toscana.

Art. 9
Coordinamento gestionale e pedagogico dei Poli per l'infanzia

1. I soggetti sottoscrittori del presente protocollo promuovono il coordinamento gestionale e pedagogico dei Poli, così come previsto dalle "Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei".
2. Il coordinamento di ciascun Polo per l'infanzia è costituito da un gruppo di lavoro integrato interistituzionale composto dal Coordinamento gestionale e pedagogico per i servizi educativi per la prima infanzia comunale, dal Coordinamento di servizio dell'eventuale soggetto gestore e dalla

Dirigente Scolastica o dal Dirigente Scolastico – ovvero dalla Coordinatrice o dal Coordinatore didattico per le scuole paritarie - o sua Delegata o suo Delegato per quanto riguarda la scuola dell'infanzia. Tale gruppo di lavoro definisce la programmazione, l'organizzazione e il coordinamento delle attività del Polo, nonché le modalità e la tempistica per il proprio funzionamento.
3. Il Coordinamento del Polo attua gli orientamenti del Coordinamento gestionale e pedagogico Comunale e Zonale e dell'Istituto comprensivo di riferimento.
4. Il Coordinamento gestionale e pedagogico del Polo svolge le seguenti funzioni:
a) Definizione degli obiettivi generali del Polo per l'infanzia, dei criteri di utilizzo degli spazi e la progettualità generale di relazione con le famiglie e il territorio;
b) Pianificazione dell'offerta educativa per le diverse età e utilizzo ottimale delle risorse materiali, ambientali e professionali;
c) Supervisione sull'attuazione del progetto pedagogico, educativo e didattico;
d) Realizzazione del progetto pedagogico, educativo e didattico;
e) Monitoraggio e valutazione del progetto pedagogico, educativo e didattico;
f) Promozione dell'innovazione organizzativa e pedagogica del Polo;
g) Coordinamento delle iniziative di partecipazione delle famiglie;
h) Organizzazione della formazione continua del personale;
i) Costruzione della continuità orizzontale con gli Enti del territorio;
l) Promozione di processi di autovalutazione e miglioramento, attraverso strumenti osservativi e auto-osservativi specifici e la riflessione collegiale sul proprio agire educativo;
m) Raccordo fra le attività gestionali e le attività pedagogiche.

Art. 10
Spazi condivisi

1. Il contesto concorre alla determinazione della qualità dell'esperienza offerta alle bambine e ai bambini e ne è elemento cardine. Un ambiente accogliente, curato, esteticamente gradevole garantisce e supporta opportunità di crescita e di apprendimento ed è espressione delle scelte pedagogiche del gruppo di lavoro con il sostegno e la supervisione delle figure di coordinamento pedagogico.
2. Al fine di realizzare un percorso educativo coerente ed integrato dalla nascita sino a sei anni, in riferimento all'art. 3, comma 1 del decreto legislativo 65/2017, che prevede condivisione di spazi collettivi all'interno dei Poli per l'infanzia, sono previsti spazi di utilizzo comune.
3. La progettazione condivisa individua gli spazi comuni interni ed esterni, e ne definisce le modalità di utilizzo, anche in relazione alla sperimentazione di nuovi ambienti di apprendimento, tenuto conto delle norme di sicurezza vigenti.
Tale progettazione è esplicitata insieme agli altri aspetti educativi e organizzativi nel progetto pedagogico ed educativo.

Art. 11
Azioni per favorire la diffusione dei contenuti del Protocollo

1. I soggetti firmatari del Protocollo intraprenderanno, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, apposite azioni informative per favorire la massima diffusione e condivisione del protocollo e dei principi in esso contenuti.

Art. 12
Monitoraggio, valutazione e azioni di accompagnamento

1. Il presente protocollo sarà oggetto di costante monitoraggio e valutazione da parte dei soggetti sottoscrittori del presente atto, anche ai fini di un eventuale adeguamento, attraverso la cabina di regia interistituzionale e il tavolo interistituzionale di confronto previsti all'art. 5 che possono riunirsi contestualmente.
2. I soggetti firmatari del presente protocollo assicurano la massima collaborazione per il superamento delle criticità che dovessero emergere in ragione della sua applicazione.

Art. 13
Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali emergenti a seguito della sottoscrizione del presente accordo di collaborazione ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
2. Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto del presente accordo e, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

Art. 14
Durata

1. Il presente protocollo ha una durata triennale a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto fino all'anno educativo/scolastico 2028-2029 compreso, fatti salvi gli eventuali interventi di modifica che si rendessero necessari a causa di nuove disposizioni normative e/o di necessità di adeguamento riscontrate a seguito delle attività di monitoraggio, di cui all'art. 12 e può essere rinnovato con apposito atto di comune accordo tra le parti.

Letto e sottoscritto

Firenze, _____

Per la Regione Toscana _____

Per l'ANCI Toscana _____

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana _____